

B&Z Società tra Avvocati s.r.l.
Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)
C.F. e Partita Iva 03021460609
Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com
Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494
Capitale sociale euro 10.000,00

CONSIGLIO DI STATO

Ricorso in appello

per **DI DIO PAOLA**, nata a Catania (CT) il 24.12.1972, c.f. DDIPLA72T64C351G, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente atto dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone BNGNNR65E08I838T come da mandato conferito alla "B&Z Società tra Avvocati s.r.l., Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR), C.F. e Partita Iva 03021460609, con cui elettivamente domicilia in Roma in via Buccari 11 presso e nello studio dell'avv. Antonio Talladira e in indirizzo telematico.

Il difensore dichiara, ai sensi dell'art. 176 c. 2 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica certificata:

avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it

antoniotalladira@ordineavvocatiroma.org

contro

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) domiciliato **ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato;**

- resistenti

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – sede di Roma sez. IIIa bis n. 12619/2019 REG.PROV.COLL., pubblicata il 04/11/2019, N. 08419/2019 REG.RIC.

In via assolutamente preliminare.

La questione giuridica è stata già risolta in analoghi contenziosi dal Tar Lazio, sede di Roma, che con plurime sentenze del 06.02.2020 ha mutato orientamento rispetto alle decisioni richiamate nella sentenza oggi impugnata adeguandosi alle indicazioni del **Consiglio di Stato**.

Il Tar Lazio.

Così si legge nella richiamata sentenza: “...*Le argomentazioni che precedono non interessano invece la posizione dei docenti che abbiano conseguito la laurea in Italia e il riconoscimento del titolo di studio in Romania, ai quali non appare applicabile la circolare del ministero rumeno descritta, che presuppone il mancato riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero in Romania, accertamento necessario al fine di verificare la congruità del percorso di studio sostenuto all'estero con quello richiesto per ottenere l'abilitazione in Romania.*

Nel caso di specie, il ricorrente risulta aver depositato certificato che attesta l'avvenuto riconoscimento in Romania del titolo di studio conseguito in Italia. Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità della citata circolare e, dall'altro, che una diversa conseguenza sarebbe lesiva e discriminatoria della posizione dei ricorrenti, in quanto un cittadino rumeno che consegue titolo di studio e specializzazione in Romania avrebbe diritto a insegnare in Italia, mentre un soggetto che ha conseguito il titolo di studio in Italia, con riconoscimento della idoneità del percorso di studi all'insegnamento attestato dall'autorità rumena, e la specializzazione in Romania, non potrebbe farlo.

Ne discende che il ricorso deve trovare accoglimento con annullamento dell'atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione....” (cfr. ex multis Sentenza Tar Lazio 1593/2020 del 06.02.2020 – allegate).

Ancor più incisiva è la Sentenza del Tar Lazio, sez IIIa bis, pubblicata il 20/02/2020, N. 02300/2020 REG.PROV.COLL., N. 10333/2019 REG.RIC in cui è stato annullato il provvedimento di rigetto e riconosciuto giudizialmente il titolo si studi.

Il Consiglio di Stato.

Con la sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 17/02/2020, N. 01198/2020 REG.PROV.COLL. N. 07378/2019 REG.RIC. l'orientamento espresso dal Tribunale trova autorevole e definitiva conferma anche dal Supremo Consesso.

Ed è certamente significativo evidenziare come la decisione del Consiglio di Stato riformi precedente pronunzia negativa del Tar Lazio evidenziando, in tal modo, che ad in più approfondito esame la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania è certamente fondata.

Ed infatti il Consiglio di Stato, sulla scorta dell'esame documentale afferma che **l'appello è manifestamente fondato:**"...3. *L'appello è prima facie fondato, in relazione alle peculiarità della fattispecie...*"

3.5 Pertanto, a fronte della sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante, senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego.

A quest'ultimo proposito, lungi dal poter valorizzare l'erronea interpretazione delle autorità rumene, la p.a. odierna appellata è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata

complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado...."

Il caso esaminato dal Consiglio di Stato è perfettamente sovrapponibile a quello oggetto del presente giudizio: **la ricorrente è in possesso della documentazione già esaminata dal Consiglio di Stato e ritenuta *prima facie* sufficiente a giustificare la domanda di riconoscimento.**

Nel caso del ricorrente parte ricorrente:

- a) Ha ottenuto il titolo di Laurea in Italia (all. 3)
- b) Ha ottenuto dal ministero rumeno **l'attestazione di equipollenza del titolo Italiano** (all. 4) al titolo rumeno anche ai fini dell'accesso ai corsi di specializzazione post universitaria; (Nivel I e Nivel II)
- c) Ha frequentato e superato i corsi post universitari (**Nivel I e Nivel II**);(all 5)
- d) Ha ottenuto dal ministero rumeno l'attestazione che il percorso di studi compiuto, comprensivo del titolo ottenuto in Italia (e riconosciuto equipollente) e del superamento dei corsi post universitari conferisce il diritto ad insegnare nelle scuola pre-universitaria in Romania.; (All. 6) ;

La idoneità del percorso formativo svolto in Romania come attestato dal Ministero dell'Educazione della Romania.

Lo stesso Ministero romeno infatti attesta documentalmente ed espressamente:

a) che il titolo di studi conseguito in Italia da parte ricorrente è riconosciuto come equipollente ai titoli Romeni e consente l'accesso al percorso formativo abilitante (cfr. doc. allegati sub 1 al ricorso introduttivo);

b) che ha valore abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola preuniversitaria in Romania ai sensi del combinato possesso del titolo di studio conseguito in Italia e riconosciuto dal Ministero Romeno unitamente al conseguimento dei crediti formativi (Nivel I e Nivel II).

c) Che ha valore abilitante ai fini dell'insegnamento nella scuola preuniversitaria in Romania il combinato possesso del titolo di studio conseguito in Italia, **e riconosciuto dal Ministero Romeno**, unitamente al conseguimento dei crediti formativi (Nivel I e Nivel II).

Ed infatti **negli attestati individuali rilasciati a parte ricorrente**, il Ministero romeno ha certificato il valore abilitante del percorso di studi conseguito in Romania ai fini dell'inserimento nella scuola preuniversitaria.

1) **Ed infatti nel certificato di Adverintia rilasciato al ricorrente si legge espressamente che:** *"... Accumulare almeno 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta tramite il diploma del master, riconosciuto tramite l'Attestato di riconoscimento degli studi, registrato nel Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, con il no. 113058_29/19.01.2017/A.I., rilasciato il 26.01.2017, con il no. 93 165, accorda alla signora DI DIO PAOLA, nata il 24.12.1972, in località Catania, Italia, il diritto di insegnare nel settore Architettura, dell'insegnamento preaccademico della Romania...."*

Sotto il profilo processuale

Va evidenziato che i certificati di equipollenza e di abilitazione depositati in uno al ricorso introduttivo non sono stati contestati dall'Amministrazione, pur costituita in giudizio.

In sostanza il ricorrente si trova in una posizione *in toto* sovrapponibile a quella esaminata nei precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato innanzi richiamati.

Il titolo certificato come abilitante all'insegnamento in Romania va senz'altro riconosciuto in Italia.

Ogni diversa determinazione si pone in contrasto con la Direttiva 2005/36/CE e 2013/55/UE e, nello specifico in violazione del combinato disposto degli artt. 11 e 13 della Direttiva 2005/36/CE in riferimento ai certificati di "Adverentia" rilasciato alla ricorrente nel quale è indicato che la ricorrente ha il diritto di insegnare in Romania.

Evidente la violazione della Libertà di Stabilimento e di circolazione dei lavoratori nello spazio comunitario.

L'illegittimità dei provvedimenti impugnati è palese.

Il sistema di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in Unione Europea, rappresenta una delle principali applicazioni del principio di libertà di stabilimento ed è immediatamente funzionale alla realizzazione della libertà di stabilimento e di circolazione dei cittadini-lavoratori europei in ambito continentale.

La materia è disciplinata interamente dalla Direttiva 2005/26/CE, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 7 settembre 2005 che ha delineato un quadro normativo unitario teso all'attuazione di un sistema di massima liberalizzazione dei servizi e reciprocità nel riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali.

Detto atto comunitario disciplina differenti meccanismi di

riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche tra cui, al Capo I, un “regime generale”, fondamentalmente ispirato dall'idea dell'equivalenza della formazione richiesta dai vari Stati membri quale condizione di accesso alle diverse professioni e destinato a operare in via residuale, qualora non risultino applicabili gli altri sistemi di riconoscimento contemplati dalla stessa direttiva (art. 10).

L'articolo 13 della Direttiva 2013/55/UE, richiamato dal D.Lgs 206/2007, mediante il quale il legislatore Europeo ha sostituito integralmente l'art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, afferma quanto segue: “...Condizioni del riconoscimento 1. Se, in uno Stato membro ospitante, l'accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'autorità competente di tale Stato membro permette l'accesso alla professione e ne consente l'esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'articolo 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Statomembro. ... (omissis)... 3. Lo Stato membro ospitante accetta il livello attestato ai sensi dell'articolo 11 dallo Stato membro di origine nonché il certificato mediante il quale lo Stato membro di origine attesta che la formazione e l'istruzione regolamentata o la formazione professionale con una struttura particolare di cui all'articolo 11, lettera c), punto ii), è di livello equivalente a quello previsto all'articolo 11, lettera c) e i).”

La Romania, ha accettato il livello di qualifica del titolo di Laurea rilasciato al ricorrenti, in Italia. Ha poi attestato che i ricorrenti hanno conseguito, in Romania, titoli di studi che consentono agli stessi lo

svolgimento della 8 professione di docente in Romania.

Ha rilasciato il certificato di abilitazione all'insegnamento in Romania e specificamente l'Adeverinta che costituisce il titolo, necessario e sufficiente, per lo svolgimento nel Paese d'origine della professione di docente.

Non v'è dubbio quindi sul valore abilitante del titolo di formazione conseguito in Romania ai sensi dei certificati di abilitazione rilasciati dal Ministero dell'Educazione di Bucarest nonché ai sensi della normativa eurocomunitaria sopra richiamata (sul punto si richiamano plurime sentenze del Consiglio di Stato)

Mancata pronunzia sul difetto di attivazione delle misure compensative ex art. 22 del D. Lgs 206/2007

Nel ricorso introduttivo (pag. 11) parte ricorrente ha sottolineato la illegittima condotta del ministero che ha rigettato l'istanza di riconoscimento, senza procedere alla attivazione delle misure compensative pur espressamente previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 2006/2007.

La impugnata sentenza ha totalmente omesso di esaminare tale profilo di illegittimità sotto il profilo della elusione del disposto dell'articolo 22.

E l'omesso esame dei motivi di ricorso è ancor più incisivo ove si consideri che la ricorrente aveva espressamente sollevato il vizio della mancata adozione delle misure compensative da parte dello Stato italiano previste dall'articolo art. 22 del D. Lgs 206/2007.

Tale motivo di ricorso prescinde totalmente dalla interpretazione o meno della nota del ministero rumeno posto a fondamento della decisione, trattasi di omessa adozione su cui non incide il fatto dello

Stato estero trattandosi di condotta dovuta dallo Stato italiano.

FATTO

1) L'appellante ha depositato presso il T.A.R. Lazio - Roma, ricorso per l'annullamento della *“comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 7787 trasmessa a mezzo mail dal M.I.U.R. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0007787 del 03/05/2019 in data 03/05/2019, con la quale il M.I.U.R. comunica all'odierna ricorrente che, in riferimento all'istanza presentata ai fini del riconoscimento in Italia della formazione professionale ottenuta in Romania acquisita agli atti con prot. n. 6225 del 05.06.2017, “la richiesta avanzata non può essere accolta per difetto dei requisiti di legittimazione del riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie”;* Nonché per l'annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti **PER IL RICONOSCIMENTO** - del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli abilitanti conseguiti in Romania sia per l'insegnamento della disciplina di **TECNOLOGIA** (Ed. Tecnica), classe di concorso A-60 nella Scuola Secondaria di I Grado, sia per l'insegnamento della disciplina di **DISEGNO E STORIA DELL'ARTE**, classe di concorso A-17, nella Scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati....”

2) Così ha dedotto nel ricorso introduttivo:“...

“La ricorrente, come meglio indicata in epigrafe, ha conseguito il titolo abilitante all'estero, nell'ambito dell'Unione Europea, specificatamente in Romania, per l'insegnamento della disciplina di TECNOLOGIA (Ed. Tecnica), classe di concorso A-60 nella Scuola Secondaria di I Grado, e per l'insegnamento della disciplina di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, classe di concorso A-17, nella Scuola Secondaria di II Grado, in data 12 Marzo 2017 (Livello I) e in data 7 Aprile 2017 (Livello II) presso il

DIPARTIMENTO PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE DIDATTICO, UNIVERSITA' di CRAIOVA (ROMANIA). Una volta conseguiti i titoli abilitanti per insegnamento nelle discipline di Educazione Tecnica e Disegno e Storia dell'Arte, ha presentato la domanda al MIUR secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva 2013/55/UE al fine di ottenere il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti in Romania.

Successivamente, in attesa di ricevere comunicazioni inerenti il riconoscimento i titoli richiesti con istanze inviata al MIUR, in data 31.05.2017, l'odierna ricorrente proponeva domanda di partecipazione al Concorso bandito con D.D.G. n. 85/2018 in quanto l'art. 3, comma 4, del bando consentiva "la partecipazione con riserva alla procedura concorsuale a coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31.05.2017, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale".

A seguito della partecipazione al predetto Concorso riservato ai docenti in possesso di abilitazione, la predetta ricorrente sosteneva la prova orale ed è stata collocata nella Graduatoria Regionale di Merito (GRME) dell'U.S.R. Sicilia. ...omissis... in data 03.05.2019, il M.I.U.R. provvedeva ad inviare mail all'odierna ricorrente per avvisarla che, in merito all'istanza presentata in data 31.05.2017, "la richiesta avanzata non può essere accolta per difetto dei requisiti di legittimazione del riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie".omissis....

Successivamente, a seguito di richiesta integrazione documentazione di attestazione della competente autorità rumena sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria, l'odierna ricorrente provvedeva, pur non essendo tenuta e non essendo tale richiesta contemplata in nessuna norma, nazionale e comunitaria, ad inviare al M.I.U.R. in data 29.06.2018 i Certificati (ADEVERINTA) attestanti la formazione posseduta dove il Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania dichiara che "l'aver accumulato un minimo di 60 crediti dei moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta attraverso il diploma di studi e il diploma di master, riconosciuto attraverso l'Attestato di Riconoscimento degli Studi rilasciato dal Centro Nazionale di Riconoscenza ed Equipollenza degli Studi

(CNRED), rilasciata in data 26.01.2017, permette alla Sig.ra DI DIO Paola il diritto di insegnare nel settore ARCHITETTURA nell'insegnamento preuniversitario in Romania".

....omissis.... Con la nota n. 5636, il MIUR ha dunque deciso di rigettare collettivamente tutte le istanze di riconoscimento presentate dai docenti abilitati in Romania, ivi compresa l'odierna ricorrente, senza procedere ad alcuna analisi individuale, né valutare autonomamente l'equivalenza dei percorsi di studio. Il presupposto da cui parte il MIUR è il provvedimento delle autorità rumene, che riconosce una differenza tra i certificati recanti la dicitura "Direttiva 2005/36/CE" e quelli privi di tale indicazione. Peccato che tale presupposto sia privo di fondamento poiché, come chiarisce la Commissione Europea, è lo stato ricevente a dover "decidere" non quello in cui l'abilitazione è stata ottenuta...."

Ha depositato, tra gli altri, i seguenti documenti:

- copia del titolo di formazione conseguito in Romania, il quale dà accesso in Romania alla professione docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore per un'attività equivalente in Italia all'insegnamento nella propria classe di concorso;

Attestato di riconoscimento degli studi;

Adverintie di I e II Livello

Certificazione finale di abilitazione;

- copia dei titoli di studio post secondari e della certificazione relativa alle materie sulle quali verte tale formazione post secondaria, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine.

..."

I provvedimenti oggi impugnati richiamano espressamente la nota del 02.04.2019 (oggi impugnata unitamente ai provvedimenti di rigetto che ad essa fanno riferimento), e affermano l'impossibilità di procedere al riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania in ragione della nota Miur 5636/2019.

5) L'istante **ha proposto ricorso fondando lo stesso sui motivi di diritto riportati nel ricorso introduttivo e segnatamente:**

"I - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.

VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 2005/36/CE E DEL DECRETO DI ATTUAZIONE D.LGS. n. 206/2007. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 2013/55/CE. VIOLAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE EUROPEA. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

II - VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 BIS, DEL D.L. n. 115/2005 (PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO).

III - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COST..

IV - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST. E 51 COST.."

6) Il T.A.R. Lazio con la sentenza impugnata ha respinto la domanda avanzata dalla ricorrente;

Avverso la sentenza di rigetto interpone gravame parte appellante per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Illegittimità della Nota Miur 5636/2019

L'efficacia della Nota Miur 5636/2019 è stata sospesa dal Consiglio di Stato.

Il Supremo Collegio, invero, con ordinanza cautelare pubblicata il 28/10/2019, N. 05438/2019 REG.PROV.CAU., N. 07879/2019 REG.RIC., ha sospeso l'efficacia della nota Miur n. 5636/2019 (atto

provvedimentale ad effetti inscindibili sul quale si basa il rigetto della domanda di riconoscimento del titolo estero presentata da parte istante.

Il Consiglio di Stato con plurime sentenze ha annullato la nota Miur 5636/2019.

II

Erroneità della sentenza. Omessa motivazione. Omessa valutazione di fatto decisivo costituito da due distinti documenti che attestano, l'uno (il certificato di riconoscimento degli studi) l'equipollenza degli studi effettuati dalla ricorrente, in Italia, ai livelli di qualifica della Romania, e l'altro (il certificato di Adverintia) rilasciato specificamente all'appellante il diritto della stessa di insegnare nel campo della musica in Romania.

La sentenza dal Tar Lazio, sede di Roma, sezione IIIa bis, N. è erronea.

La decisione, richiama ai fini della motivazione analogo precedente della sezione e segnatamente la sentenza n. 9210/2019 che afferma quanto segue: “...Parte ricorrente ha proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

L'Amministrazione ha sul punto espresso un diniego con un provvedimento di contenuto singolare, vale a dire indirizzato a ogni singolo ricorrente, mediante il quale si richiamava altro precedente e generale provvedimento diretto a intervenire sulla questione del riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania. Nel dettaglio, l'amministrazione ha precisato che l'articolo 13, commi 1 e 3, della direttiva 2013/55/UE disciplina l'accesso alla professione regolamentata. La tipologia di formazione professionale in oggetto

viene considerata dall'autorità competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell'attestazione di conformità da parte dell'autorità competente del medesimo stato membro. I provvedimenti individuali rinviano, quindi, alla nota n. 5636 del 2 aprile 2019 pubblicata sul sito istituzionale, nella quale si precisa, tra l'altro, che: per la professione di docente non si applica il regime del riconoscimento automatico, ma il sistema generale che prevede la valutazione dei percorsi di formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti; con nota del Ministero rumeno dell'educazione del novembre 2018, a seguito di interlocuzione ministeriale, è stato chiarito che il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania e che l'attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all'estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest'ultimo ha svolto in Romania sia studi di istruzione superiore post secondaria sia studi universitari ed ha conseguito i relativi diplomi di istruzione secondaria e di laurea.

La formazione svolta dai cittadini italiani e i relativi percorsi universitari conclusi con il conseguimento dei diplomi stessi, non è pertanto riconosciuta dalla competente autorità rumena ai fini della direttiva in questione.

2. Stanti le ricostruite premesse giuridiche, ritiene il Collegio sulla scorta della consolidata giurisprudenza della Sezione (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – Bis, 11 luglio 2019 n. 9210; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – Bis, 12 agosto 2019 n. 10513; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III – Bis, 12 agosto 2019 nn. 10507, 10508, 10509), frutto di approfondita riflessione condotta sugli accertamenti operati dall'Amministrazione sugli atti, e in particolare sulle certificazioni dello Stato rumeno, prodotti dagli istanti in sede procedimentale al momento della

domanda e sui relativi esiti, che il gravame non si presti a favorevole considerazione e debba conseguentemente essere respinto.”

Il vizio della sentenza impugnata è evidente ove si consideri che il Tar Lazio ha totalmente omesso, tra gli altri, la valutazione di documenti specifici che attestano – nel caso specifico – il diritto di insegnare nella scuola pre-universitaria in Romania dell’appellante.

Consequentemente, ai sensi dei principi di stabilimento enucleati dalla Direttiva 2005/36, parte appellante, ha diritto di esercitare la professione di docente in Italia!

Preliminarmente si eccepisce espressamente il vizio di omesso esame di un documento decisivo e non contestato da controparte.

In particolare nella Adeverintia (all 6.) in cui il Ministero della Romania afferma testualmente: *“... Accumulare almeno 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta tramite il diploma del master, riconosciuto tramite l’Attestato di riconoscimento degli studi, registrato nel Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, con il no. 113058_29/19.01.2017/A.I., rilasciato il 26.01.2017, con il n. 93165, accorda alla signora DI DIO PAOLA, nata il 24.12.1972, in località Catania, Italia, il diritto di insegnare nel settore Architettura, dell’insegnamento preaccademico della Romania...”*

Nulla dice il Tribunale per confutare il valore del certificato prodotto della ricorrente e l’affermazione in essa contenuta.

Dalla lettura della sentenza si evince, chiaramente, che il ricorso è stato respinto in quanto l’abilitazione psico pedagogica conseguita in Romania dalla docente (che si concreta nel conseguimento del Nivel I e del Nivel II) non costituisce condizione sufficiente per l’espletamento della professione di docente pur costituendo condizione necessaria essendo necessario il conseguimento del titolo di studi.

Ma il documento allegato attesta espressamente il contrario

Prosegue poi la sentenza affermando che l'abilitazione psicopedagogica non è però condizione sufficiente in quanto deve essere preceduta da studi superiori post liceali e universitari svolti in Romania e da titoli di studio acquisiti nella stessa nazione !!!!!.

Il Tribunale ritiene che l'ordinamento rumeno imponga, che l'abilitazione alla professione di docente in Romania, possa essere conseguita solo a condizione che gli studi superiori post liceali e universitari siano svolti in Romania.

Sul punto la sentenza non è condivisibile ed è certamente, e palesemente, errata per i seguenti motivi

La motivazione su cui si basa è smentita, ancora una volta, dai documenti allegati al ricorso introduttivo!!!!

Segnatamente nella " Adeverinta" rilasciata all'odierna parte appellante, viene certificato che:

"... Accumulare almeno 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta tramite il diploma del master, riconosciuto tramite l'Attestato di riconoscimento degli studi, registrato nel Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, con il no. 113058_29/19.01.2017/A.I., rilasciato il 26.01.2017, con il no. 93 165, accorda alla signora DI DIO PAOLA, nata il 24.12.1972, in località Catania, Italia, il diritto di insegnare nel settore Architettura, dell'insegnamento preaccademico della Romania..."

Il Tar Lazio nella sentenza, non considera

il dato documentale costituito dall'attestato di equipollenza del titolo di studi conseguito in Italia, menzionato nella Adeverintia:

il certificato di "Adverentia" che costituiscono prova documentale non smentita delle capacità professionali e dei livelli di

qualifica in possesso dell'appellante capacità acquisita con la frequentazione di appositi corso di specializzazione

Da tali documenti discende il diritto di insegnare in Romania (affermato, fra l'altro, espressamente dal Ministero)

E conseguentemente, **in forza della direttiva comunitaria**, il diritto al riconoscimento del titolo abilitante in Italia.

L'articolo 11 della direttiva 2005/36 in merito alla libertà di stabilimento stabilisce il diritto per i cittadini degli Stati membri Ue di esercitare, liberamente, la professione di docente presso altri stati membri alle stesse condizioni del paese ospitante.

Nel caso in esame sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla normativa per il riconoscimento del titolo di formazione.

L'iter argomentativo innanzi esposto non è confutato *dal Ministero rumeno che è emanata su caso del tutto differente essendo relativa al riconoscimento del titolo di studi conseguito da cittadino rumeno in Romania.*

Violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria sul riconoscimenti del titolo abilitante conseguito in altro paese membro con il percorso della c.d. formazione mista previsto dalla direttiva comunitaria

“ La c.d. Formazione mista” .

Il procedimento che conduce riconoscimento del titolo abilitante rumeno in Italia forza della cosiddetta formazione mista

In un caso perfettamente speculare a quello in esame la Giurisprudenza comunitaria ha chiarito la legittimità della formazione “ cd. Mista”.

Corte di Giustizia 17 luglio 2014 C-58/1; C-19/13: “il fatto che un

*cittadino di uno Stato membro che ha conseguito una laurea in tale Stato si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale . . . e faccia in seguito ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica è stata acquisita, **costituisce uno dei casi in cui l'obiettivo della direttiva 98/5** è conseguito e non può costituire, di per sé, un abuso del diritto di stabilimento risultante dall'articolo 3 della direttiva 98/5".*

Ciò in quanto "il fatto che il cittadino di uno Stato membro abbia scelto di acquisire un titolo professionale in un altro Stato membro, diverso da quello in cui risiede, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole non consente, di per sé, di concludere nel senso della sussistenza di un abuso del diritto".

Il titolo così conseguito in un paese membro va, quindi, certamente riconosciuto come valido anche in altro paese membro.

Omessa valutazione della riconosciuta equipollenza ai fini del percorso didattico per il conseguimento del diritto all'insegnamento in Romania del certificato di equipollenza del diploma di studi conseguito in Italia ed equiparato al titolo di studi conseguito in Romania

Il titolo di studi conseguito in Italia è ritenuto equipollente dal ministero dell'educazione della Romania ad un titolo di studi conseguito in Romania e specificamente al fine di accedere ai percorsi psicopedagogici successivi finalizzati all'acquisizione dell'abilitazione insegnamento in Romania.

La equipollenza risulta documentalmente accertata dallo stesso Ministero Rumeno e non contestata.

Mancata considerazione del valore abilitante del ciclo di studi

completato in Romania attraverso il superamento dei due percorsi di formazione psicopedagogica superati in Romania e indicati come Nivel I e Nivel II cui la ricorrente ha potuto accedere in forza del valore di equipollenza del titolo conseguito in Italia

Il ciclo di studi svolto in Romania

E' pacifico che successivamente, ed in forza dell'attestato di riconoscimento degli studi svolto in Italia, attestazione che per il suo significato letterale non può avere altra valenza che l'equiparazione del titolo di studi conseguito in Italia non titolo di studi, di pari livello, conseguito in Romania, ai fini dell'accesso ai corsi di preparazione del personale didattico, la ricorrente abbia poi frequentato e superato i corsi di perfezionamento Nivel I e Nivel II.

A tale percorso formativo la ricorrente non avrebbe potuto accedere senza il riconoscimento del valore in Romania del titolo conseguito in Italia.

Può quindi affermarsi, tutti gli effetti, che il titolo conseguito in Italia, riconosciuto nelle forme stabilite dall'ordinamento romeno, equivale ad un titolo di studi conseguito in Romania.

Ed oltre ad equivalere ha anche lo stesso effetto in quanto è espressamente menzionato, come presupposto del conferimento del diritto della ricorrente ad insegnare in Romania

Ogni diversa interpretazione, oltre ad essere chiaramente illogica, evidenzia una clamorosa disparità di trattamento *in pejus* per il cittadino italiano rispetto a quello, in ipotesi, rumeno ai fini dell'ottenimento della procedura di riconoscimento del titolo conseguito in Romania: è pertanto inaccettabile sia in quanto contraria alle indicazioni normative giurisprudenziali comunitarie ma sia in quanto del tutto illogica e chiaramente discriminatoria.

Omessa considerazione e valutazione del certificato finale di idoneità rilasciato alla ricorrente dal ministero dell'educazione Nazionale della Romania in cui si attesta espressamente che il combinato possesso del diploma di studi conseguito in Italia e il superamento dei corsi psicopedagogici effettuato in Romania (Nivel I e Nivel II) conferisce il diritto di insegnare nell'insegnamento preuniversitario in Romania.

Nel certificato in ragione del titolo di studi conseguito in Italia e ritenuto equipollente, e del superamento dei due Nivel di perfezionamento, si certifica espressamente che: "... Accumulare almeno 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta tramite il diploma del master, riconosciuto tramite l'Attestato di riconoscimento degli studi, registrato nel Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, con il no. 113058_29/19.01.2017/A.I., rilasciato il 26.01.2017, con il no. 93 165, accorda alla signora DI DIO PAOLA, nata il 24.12.1972, in località Catania, Italia, il diritto di insegnare nel settore Architettura, dell'insegnamento preaccademico della Romania...."

Nel certificato è richiamato espressamente l'attestato di equipollenza del titolo di studi conseguito in Italia.

Il certificato riassume l'intero percorso formativo conseguito dalla ricorrente attribuendo pertanto specifica valenza anche al titolo di studi conseguito in Italia ritenendolo indispensabile ai fini del conferimento del diritto all'insegnamento in Romania.

La sentenza impugnata, invece, si pone in aperto contrasto con tale indicazioni in quanto sostiene che l'intero corso di studi debba essere effettuato in Romania.

Ma se così fosse, non si comprenderebbe, invero, come possa il

ministero dell'educazione della Romania attestare il diritto all'insegnamento nella scuola preuniversitaria in Romania della candidata inserendo, espressamente, nel certificato stesso, la menzione che il diploma di Studi che è stato conferito in Italia.

L'unica spiegazione logica, pertanto, quella di ritenere che la dichiarazione di equipollenza rilasciata dal ministero dell'educazione della Romania e qui pari a tutti gli effetti il titolo di studi conseguito in Italia ad un titolo di studi conseguito in Romania.

Ed infatti nel certificato il ministero dell'educazione rumeno si preoccupa di chiarire i presupposti normativi del rilascio del certificato stesso evidenziando la sussistenza delle condizioni previste: "In Romania, la legislazione condiziona l'inquadramento nell'insegnamento preuniversitario in qualità di personale didattico qualificato, dal completamento di alcuni moduli psicopedagogici, complementari alla laurea e negli ambiti e specializzazione conformemente al curriculum dell'insegnamento preuniversitario, quindi coloro che hanno concluso gli studi universitari ed hanno accumulato un minimo di 30 crediti trasferibili del programma di formazione psicopedagogica ottenendo certificati di promozione del livello 1 (iniziale) il quale dà diritto di occupare posto didattico nell'insegnamento preuniversitario obbligatorio (prescolare, primario e secondario inferiore. Coloro che hanno concluso programmi di studi psicopedagogici ed hanno accumulato un minimo di 60 crediti trasferibili ottengono certificati di promozione del livello 2 (di approfondimento), il quale accorda il diritto di occupare il posto didattico nell'insegnamento nelle secondario superiore e post liceali, a condizione che sia completato un programma di master dello stesso ambito della laurea di studi universitari"

Il certificato, al fine di evidenziare che il possesso del programma

di master dello stesso ambito degli studi universitari individuandolo espressamente nel titolo italiano riconosciuto equipollente, conclude poi affermando che: “... Accumulare almeno 60 crediti dai moduli psicopedagogici nella specializzazione ottenuta tramite il diploma del master, riconosciuto tramite l’Attestato di riconoscimento degli studi, registrato nel Centro Nazionale di Riconoscimento ed Equiparazione degli Studi, con il no. 113058_29/19.01.2017/A.I., rilasciato il 26.01.2017, con il no. 93 165, accorda alla signora DI DIO PAOLA, nata il 24.12.1972, in località Catania, Italia, il diritto di insegnare nel settore Architettura, dell’insegnamento preaccademico della Romania...”

Quindi la certificazione rilasciata personalmente alla ricorrente evidenzia chiaramente che l’appellante ha diritto a insegnare nell’ambito di musica nell’insegnamento preuniversitario in Romania annoverando fra i propri titoli anche il possesso di un diploma di studi rilasciato in Italia (ma ritenuto equipollente dal ministero dell’educazione della Romania).

È totalmente smentita, pertanto, l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza secondo cui l’intero corso di studi debba essere sostenuto in Romania.

Omessa considerazione delle ulteriori attestazioni del ministero romeno secondo cui il docente che abbia conseguito il titolo di studio in Italia e completato il percorso psicopedagogico in Romania di I e II livello ha diritto ad insegnare nell’insegnamento preuniversitario in Romania.

In Numerosi provvedimenti il ministero dell’educazione della Romania afferma che il percorso formativo del ricorrente determina diritto ad insegnare nell’insegnamento preuniversitario in Romania:

1) Ordinanza n. 5414/2016 emanata dal Ministero rumeno dell'Educazione Nazionale e della Ricerca Scientifica della Romania, inerente le metodologie di rilascio dei certificati professionali dei docenti.

In essa si afferma che i laureati, che hanno conseguito il livello I e II del programma psicopedagogico, hanno il “*..diritto di occupare dei posti all'insegnamento preuniversitario obbligatorio e secondario superiore, postliceale e superiore...*” (così l'ordinanza n. 5414/2016 del Ministero dell'Educazione Rumeno).

2) Nota prot. 76921/13.06.2017 del il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Rumeno, Corina Marin.

Con la stessa si precisa che i laureati che hanno maturato almeno 30 crediti e conseguito il certificato di Livello I possono insegnare in Romania.

Così testualmente: “*...i laureati degli studi accademici i quali hanno maturato al minimo 30 crediti trasferibili del programma di formazione psicopedagogica e conseguito il certificato conclusivo livello I (iniziale) che conferisce ai medesimi il diritto di occupare un posto didattico nell'insegnamento preaccademico obbligatorio (prescolastico, primario e secondario di primo grado); con la maturazione di 30 crediti al minimo dei moduli psicopedagogici nella specializzazione conseguita con il diploma di laurea, riconosciuto con il Certificato di riconoscimento degli studi, registrato al Centro Nazionale di asseverazione ed equipollenza degli Studi ..(omissis)...*”;

3) La nota prot. 85.310/14/11/2017 del Segretario di Stato di Bucarest, Ariana Oana Bucur.

Con la stessa si ribadisce che il superamento della formazione psicopedagogica (Livello I e Livello II) abilita all'insegnamento pre-

accademico in Romania.

Così testualmente: "... il superamento della formazione psicopedagogica nel dominio specificato nel certificato rilasciato dal Centro Nazionale di Asseverazione ed Equipollenza dei Diplomi conferisce al titolare il diritto d'insegnare nell'insegnamento preaccademico, sul territorio della Romania; ... (omissis) ... La direttiva (NDR 2005/36/CE (non ha per oggetto il riconoscimento, da parte degli stati membri, delle decisioni di riconoscimento disposte in forza della relativa decisione degli altri Stati Membri ...);

4) Nota nr. 10457M/15.01.2019 del Ministero dell'Educazione Nazionale della Romania.

Nella stessa si afferma che: "... In base all'attestato di riconoscimento rilasciato da CNRED e dei certificati/attestati di compimento dei programmi di formazione psicopedagogica livello I e II, Lei ha il diritto di partecipare ai concorsi per occupare le posizione di docenti/cattedre vacanti/riservati nell'istruzione secondaria, di essere assunta come personale docente qualificato e di insegnare la disciplina/le discipline dal settore per cui è stato effettuato il riconoscimento degli studi, in linea con Il Centralizzatore per le discipline di insegnamento, i campi e le specializzazioni, nonché le prove di concorso, per l'inquadramento del personale docente dell'istruzione secondaria...".

È del tutto erroneo ed in contrasto con le chiare indicazioni del ministero dell'educazione della Romania che attribuisce chiaramente alla ricorrente il diritto di insegnare musica nell'insegnamento preuniversitario della Romania nella chiara consapevolezza, in quanto dice affatto menzione nel certificato stesso, che il diploma di studi è stato conseguito in Italia.

Il ricorso va quindi accolto

In ogni caso si ribadiscono, pertanto, i motivi esposti nel

ricorso introduttivo che qui di seguito si riportano integralmente:

“...VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA.
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 2005/36/CE
E DEL DECRETO DI ATTUAZIONE D.LGS. n. 206/2007.
VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 2013/55/CE.
VIOLAZIONE DEL PARERE DELLA COMMISSIONE
EUROPEA.

VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE
EUROPEA

DEI DIRITTI DELL'UOMO.

Gli atti impugnati violano, innanzitutto, la normativa comunitaria ed, in particolare, la direttiva comunitaria n. 36/2005 CE (ed il relativo decreto di attuazione, D. lgs 9 novembre 2007, n. 206), la quale prevede esclusivamente il possesso della “qualifica professionale”, al fine dell’esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano.

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una professione regolamentata, quella di docente, e la Romania così come l'Italia, in qualità di Stato membro dell'Unione Europea, si muove esclusivamente all'interno di prescrizioni normative comunitarie, che prevedono la libera circolazione delle professioni all'interno della Comunità Europea nel rispetto delle condizioni espressamente previste dalle fonti normative che in qualsiasi provvedimento amministrativo devono essere citate

Orbene, l'odierna ricorrente, dopo aver ottenuto l'abilitazione all'insegnamento in Romania e presentato al M.I.U.R. apposite istanze di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal D.Lgs. 206/2007 che attua la direttiva 2013/55/UE al fine di ottenere il riconoscimento del titolo abilitante, apprendeva la pubblicazione da parte del M.I.U.R., sul proprio sito istituzionale, dell'avviso n. 5636 del 02.04.209 con il quale provvedeva a comunicare che le istanze presentate dai cittadini italiani, tra i quali rientra la Sig.ra Di Dio Paola, sono da considerarsi rigettate in quanto non soddisfano i

requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche. Successivamente, in data 03.05.2019 il M.I.U.R. provvedeva ad inviare mail all'odierna ricorrente per avvisarla che, in merito all'istanza presentata in data 31.05.2017 acquisita dal MIUR in data 05.06.2017, "la richiesta avanzata non può essere accolta per difetto dei requisiti di legittimazione del riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie". In forza dei principi di libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza dei titoli stabilita dalla Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, i titoli conseguiti nell'Unione Europea danno diritto, pertanto, all'odierna ricorrente di vedersi riconosciuti i titoli abilitativi conseguiti in Romania.

Il riconoscimento della professione di docente, non è coperto dal regime del "riconoscimento automatico", ma da quello del "Sistema Generale", che prevede la valutazione della formazione attraverso l'analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti.

L'art. 13, comma 1, della Direttiva 2013/55/UE, prevede espressamente che "se in uno Stato membro ospitante, l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l'Autorità competente di tale Stato membro dà accesso alla professione e ne consente l'esercizio alle stesse condizioni dei Suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'art. 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul suo territorio".

Il predetto art. 13, pertanto, specifica in maniera inequivocabile che colui il quale richiede il riconoscimento debba essere in possesso soltanto dell'attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all'art. 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla sul Suo territorio.

I titoli di formazione di Livello I e livello II (Nivel I e Nivel II) ex art. 3c direttiva 2013/55/CE e 4c D.Lgs. 206/2007, dei quali l'odierna ricorrente richiede il riconoscimento in Italia, sono dei Diplomi Master di studi psicopedagogici per la professione didattica, rilasciati da Università Rumene, con i voti conseguiti per ciascuna disciplina e con i crediti ECTS, sistema di crediti utilizzato nello spazio europeo dell'Istruzione Superiore ex art. 4n sexies D.Lgs. 15/2016. I Diplomi di Livello I e Livello II (Nivel I e Nivel II), sono stati convalidati e certificati dal MINISTERO DELL'EDUCAZIONE

NAZIONALE, autorità competente dello stato membro della Romania. Tali Diplomi sono stati rilasciati dall'Università della Romania a norma degli artt. 11e e 12 della Direttiva 2013/55/CE. L'odierna ricorrente, pertanto, è in possesso di una qualifica professionale che, in base alle norme del paese ove è stata conseguita, nello specifico Romania, consente l'esercizio della professione di docente abilitata all'insegnamento

della disciplina di TECNOLOGIA (Educazione Tecnica), classi di concorso A-60 nella Scuola Secondaria di I, e della disciplina di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE, classe di concorso A-17 nella Scuola Secondaria di II Grado, ex art. 19 D.Lgs. 206/2007;

Appare lapalissiano che, se come giustamente riportato nelle "Adeverinta" l'odierna ricorrente ha il diritto di insegnare in Romania, appunto secondo l'art. 13 della Direttiva 2013/55/UE citato dal MIUR, la stessa ha il diritto di insegnare anche in Italia.

In base all'attestato di riconoscimento rilasciato dal CNRED e dei certificati/attestati di compimento dei programmi di formazione psicopedagogica livello I e II (Nivel I e Nivel II), pertanto, l'odierna ricorrente ha il diritto di partecipare ai concorsi per occupare le posizioni di docenti/cattedre vacanti/riservati nell'istruzione secondaria, di essere assunta come personale docente qualificato e di insegnare le discipline Educazione Tecnica, Disegno e Storia dell'Arte per cui è stato effettuato il riconoscimento degli studi, in linea con il Centralizzatore per le discipline di insegnamento, i campi e le specializzazioni, nonché le prove di concorso, per l'inquadramento del personale docente dell'istruzione secondaria, approvato annualmente tramite l'ordine del Ministro dell'Educazione Nazionale della Romania.

*All'odierna ricorrente, pertanto, è stata somministrata la **medesima** formazione post-universitaria abilitante all'insegnamento offerta anche ai cittadini romeni e dunque tale percorso DEVE essere puntualmente riconosciuto tale ai sensi della Direttiva 2005/36/CE.*

Infatti, un cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea, per essere assunto, in Romania, come personale docente qualificato, secondo i risultati ottenuti ai concorsi per le posizioni di docenti/cattedre vacanti/riservati nell'istruzione secondaria, è necessario che lo stesso abbia completato gli studi nel profilo della posizione (avente il diploma/i diplomi riconosciuti/equiparati dal Ministero dell'Educazione Nazionale o degli studi completati in Romania), nonché il programma/ i programmi di formazione psicopedagogica, per la specializzazione del diploma di laurea/master.

Il Direttore Generale del MIUR, dott.ssa Maria Assunta PALERMO, nell'emettere l'avviso n. 5636 del 02/04/2019 e la comunicazione di rigetto del 03/05/2019 oggetto entrambe di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità alla Direttiva 2013/55/CE e al D.Lgs. 206/2007. Il presupposto da

cui parte il MIUR è il provvedimento delle autorità rumene, che riconosce una differenza tra i certificati recanti la dicitura “Direttiva 2005/36/CE” e quelli privi di tale indicazione, secondo quanto previsto dall’Ordinanza del Ministero dell’Educazione Nazionale e della Ricerca Scientifica della Romania n. 5414/2016 del 04.10.2016 riguardante la “metodologia da utilizzare per il rilascio dell’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali”.

Nel suindicato Ordine del Ministro, però, si fa menzione a due differenti certificati, entrambi comunque inquadrati all’interno della Direttiva 2005/36/CE. Nello specifico, un primo certificato che viene rilasciato esclusivamente a quei cittadini che hanno conseguito il titolo di Laurea/Master in Romania. E un secondo certificato per tutti quei cittadini che hanno conseguito il titolo di Laurea/Master all’estero, comunque obbligatoriamente riconosciuto ed omologato in Romania dalle Autorità Competenti (CNRED). L’intenzione del Legislatore Rumeno, però, è quella di separare due differenti percorsi che comunque rimangono inquadrati all’interno della Direttiva e che scaturiscono dal fatto che in Romania il titolo di Laurea è abilitante, poiché negli altri stati membri, Italia compresa, non tutti i titoli sono abilitanti. Prova certa di quanto appena espresso, è dato dal fatto che in Romania insegnano docenti italiani che hanno conseguito il titolo di laurea in Italia e che, una volta trasferitisi, hanno riconosciuto ed omologato il proprio titolo di laurea presso il CNRED, effettuato il corso di psicopedagogia di livello 1 e 2 e, solo dopo, hanno ottenuto il diritto all’insegnamento come riportato nelle “Adeverinta”.

Peccato che tale presupposto sia privo di fondamento poiché, come chiarisce la Commissione Europea, è lo stato ricevente a dover “decidere” non quello in cui l’abilitazione è stata ottenuta.

La COMMISSIONE EUROPEA, infatti, nel rispondere a varie denunce di docenti italiani, relative ai titoli di studio abilitanti

all'insegnamento conseguiti da cittadini italiani in Romania, sostiene che "in mancanza di armonizzazione delle condizioni di accesso ad una professione, gli Stati membri possono definire le conoscenze e le qualifiche necessarie all'esercizio di tali professioni e richiedere la presentazione di un diploma che attesti il possesso di queste conoscenze e di queste qualifiche. Ne deriva che spetta all'Autorità competente (in questo caso all'Italia, ndr) verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle sentenze Vlassopoulou e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonché l'esperienza ottenuta nello stato membro in cui il candidato chieda di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi. Questa procedura di valutazione deve consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti il possesso, da parte del suo titolare, di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equivalenti a quelle attestate dal diploma nazionale. Tale valutazione dell'equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare". [cfr. CHAP(2018)02090 della Commissione Europea del 22.01.2019 allegata in atti].

Non è necessaria, dunque, un assoluta identità tra i titoli messi a confronto, ma una mera equivalenza per determinare il dovere di riconoscere il titolo conseguito all'estero, anche predisponendo eventuali misure compensative.

Il MIUR, pertanto, avrebbe dovuto valutare i singoli casi e decidere eventuali misure compensative (esami universitari aggiuntivi, ad esempio), ma non può rigettare in maniera arbitraria tutte le istanze di convalida di un titolo ottenuto in uno Stato membro.

Alla luce di quanto sopra, se le autorità italiane considerano gli italiani che hanno conseguito una formazione come insegnanti in un altro Stato membro dell'UE non qualificati per accedere direttamente alla professione stessa, dovrebbero comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite. Questa valutazione, dovrebbe consentire ai docenti italiani che hanno conseguito un titolo abilitativo in un altro Stato membro, di poter accedere alla professione di insegnante, nelle classi di concorso pertinenti al titolo conseguito. Secondo la COMMISSIONE EUROPEA, pertanto, non si può prescindere dal riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in un altro Stato membro, e qualora tale titolo non dovesse essere ritenuto sufficiente e idoneo a consentire l'accesso alla professione di insegnante nello Stato membro ospitante, lo stesso dovrebbe comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite mediante misure compensative (esami integrativi ecc.ecc.).

Alla luce di quanto evidenziato, quindi, non è ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto dell'avviso n. 5636 del 02.04.2019, laddove afferma che i titoli denominati "Programului de Studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II" conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, senza mettere a conoscenza degli interessati i motivi che stanno alla base della decisione adottata nei loro confronti. Come altrettanto assurdo e irragionevole, oltre che illegittimo, l'affermazione contenuta nel predetto Avviso/rigetto n. 5636 del 02.04.2019 che "la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena, Ministero dell'Educazione Naazionale e della Ricerca Scientifica, e di conseguenza non può essere riconosciuta dal MIUR".

Il M.I.U.R., infatti, non ha alcun titolo legittimo per procedere alla valutazione della formazione svolta in un altro stato membro, né di verificare la

sussistenza dei presupposti giuridici per il riconoscimento professionale dei titoli ai sensi della direttiva 2013/55/UE.

L'unica attività che la normativa consente di svolgere al MIUR è quella dettata dall'art. 8.4 del D.Lgs. 206/2007 che recita: "nell'ambito della procedura di riconoscimento, in caso di fondato dubbio, può chiedere all'autorità competente dello stato membro, conferma sull'autenticità degli Attestati o dei Titoli di Formazione da esso rilasciati".

Il M.I.U.R., infine, per giustificare il rigetto di cui alla comunicazione di rigetto n. 7787 del 03/05/2019 inviata all'odierna ricorrente, richiama il contenuto del predetto Avviso/Rigetto n. 5636 del 02.04.2019, alla quale si riporta, nella quale fa riferimento specifico al parere rilasciato dal CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche). Ma tale Organismo è una semplice società privata, accreditata dal Ministero, che non ha alcuna specifica rilevanza internazionale e non ha alcun riconoscimento da parte degli altri Stati della Comunità Europea, il cui parere, pertanto, non è vincolante ai fini del riconoscimento di un titolo conseguito **in uno Stato membro secondo la direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, attuata in Italia con il D.Lgs. 206/2007.**

L'art. 33, comma 5, della Costituzione, con riferimento all'abilitazione allo svolgimento della professione di docente, conferma il valore dell'abilitazione ragion per cui l'omesso riconoscimento viola la più alta norma imperativa dello stesso dettato costituzionale. Dunque, secondo la sopra citata normativa europea, per accedere alla professione di docente nell'ordinamento italiano sono richiesti: a) il **possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, tra cui, il titolo abilitante conseguito in Romania di cui si discute**, o b) l'esercizio effettivo per n. 3 (tre) anni della suddetta professione. Niente di più.

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo

cui: “ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese”), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., “qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione *ratione materiae* nel diritto dell’Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l’insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)”. Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann) creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti italiani che hanno conseguito abilitazione in Romania il cui titolo è stato riconosciuto fino all’anno 2016 e ai docenti italiani che conseguono abilitazione in Spagna il cui titolo viene tranquillamente riconosciuto rispetto agli artt. 3 e 97 Costituzione.

Lo Stato Italiano, dunque, non riconoscendo alla ricorrente i titoli abilitativi conseguiti in Romania ha palesemente violato la citata Direttiva Europea, la quale è, peraltro, immediatamente precettiva per lo Stato destinatario (*rectius*: Italia), nonché il suddetto parere della Commissione Europea, il quale è, non solo vincolante per il nostro ordinamento, ma direttamente applicabile sul diritto interno. **Ne deriva che l’odierna ricorrente ha diritto di vedersi riconosciuto il titolo abilitativo conseguito in Romania ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla Direttiva 2013/55/CE, attuata in Italia dal D.Lgs. 206/2007.**

Alla luce di quanto sopra, gli atti impugnati, sono illegittimi e meritano, dunque, previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!

VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 BIS, DEL D.L. n. 115/2005 (PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO).

L'odierna ricorrente, come già accennato, è stata ammessa a partecipare al Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, riservato ai docenti abilitati bandito con D.D.G. n. 85/2018, motivo per cui è stata collocata con riserva ex art. 3, comma 4, del predetto D.D.G. 85/2018 nelle Graduatorie di Merito Regionale (GMRE) pubblicate dall'U.S.R. Sicilia dopo aver sostenuto e superato le rispettive prove orali.

Ciò premesso, è immanente nell'ordinamento il principio generale, ispirato alla tutela dell'affidamento, della sanatoria legale dei casi di ammissione con riserva a procedure di tipo idoneativo, desumibile dall'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115 del 2005, convertito alla legge n. 168/2005 (e da altre svariate leggi similari) secondo il quale "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela" (cfr Tar Lazio Sezione III, 27 agosto 2013, n. 7963).

La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto della questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 4, comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 ha chiarito il principio del rapporto esistente tra l'accertamento amministrativo in esito al quale si consegue il titolo abilitativo e i provvedimenti giurisdizionali che abbiano consentito all'interessato di ottenerlo, rimuovendo l'ostacolo amministrativo frapposto seppure solo in sede cautelare, chiarendo che è il primo a produrre l'effetto del conseguimento del titolo e non il provvedimento del giudice (Corte Costituzionale, 1° aprile 2009, n. 108).

Nel caso in esame i titoli abilitativi conseguiti dall'odierna ricorrente sono il frutto sia dell'ammissione a sostenere le prove orali per l'inserimento

nelle GMRE, sia del superamento delle medesime prove, con la conseguenza che esso è il frutto dell'accertamento in via amministrativa dell'idoneità dell'interessata, alla cui verifica il giudice ha contribuito esclusivamente a rimuoverne un ostacolo procedurale.

Né nella fattispecie in esame si verte in materia di pubblico concorso, nella cui ipotesi la giurisprudenza esclude che possa darsi luogo al cd. principio dell'assorbimento di cui la norma costituisce un'applicazione (cfr. Tar Lazio, Sezione III, sentenza n. 7963/2013 citata). Infatti si ritiene che "la possibilità di sanatoria introdotta dal precitato art. 4 comma 2 bis, della legge n. 168/2005 deve ritenersi ammessa soltanto per le varie ipotesi di procedimenti finalizzati alla verifica della idoneità dei partecipanti allo svolgimento di una professione il cui esercizio risulti regolamentato nell'ordinamento interno, ma non riservato ad un numero chiuso di professionisti, mentre va esclusa per le selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato." (Tar Liguria, sezione II, 11 ottobre 2007, n. 1730).

Né, ancora, il ricorso tende a contestare un'esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti, nel qual caso in base alla giurisprudenza formatasi sulla citata norma, non potrebbe darsi luogo alla applicazione della stessa (cfr. C. Stato, sezione VI, 15 febbraio 2012, n. 769; come ben ricostruito in TAR Campania Napoli, sezione VIII, 9 febbraio 2011, n. 755, laddove si rileva che il cd. Principio dell'Assorbimento "non è però utilizzabile nei casi in cui l'accertamento di determinati requisiti non si sovrappone in relazione al medesimo aspetto (ad es., maturità del candidato), ma riguarda aspetti (possesso dei titoli partecipativi e preparazione, in prove scritte e orali, sufficiente e idonea) diversi, che, tutti, devono ottenere un riscontro positivo (Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 438)". Concorde infine la giurisprudenza pure sul tipo di pronuncia di merito da adottare nel caso specifico, rappresentando che "Dal punto di vista processuale – la norma – fa venire meno la materia del contendere a causa di un "factum principis", essendo la legge medesima a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di

autotutela, il conseguimento della abilitazione professionale o del titolo, per il quale concorrono.” (TAR Emilia Romagna, sez. I, 19 aprile 2011, n. 371, TAR Lazio, sezione III bis, 24 giugno 2009, n. 6113, Consiglio di Stato, sezione IV, 16 settembre 2008, n. 4358).

E' bene chiarire che tale tipo di pronuncia, che costituisce una pronuncia di merito, al contrario della improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non può che produrre i suoi rivenienti effetti sostanziali sulla riserva apposta dall'Amministrazione alla abilitazione conseguita dalla ricorrente, consentendo quindi che la stessa sia considerata abilitata a pieno titolo” (Tar Lazio, Sez. III Bis, 3 Gennaio 2014 n. 50).

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COST..

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire “un canone di razionalità operativa” nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove si traduca in una disparità di trattamento.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) *discriminare l'odierna ricorrente non riconoscendo i titoli abilitativi dalla stessa conseguiti in Romania. Il M.I.U.R. non riconoscendo i titoli abilitativi conseguiti dalla ricorrente in Romania, oltre a violare la Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, ha palesemente violato il dettato costituzionale.*

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, dell'Amministrazione, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità della medesima.

Il comportamento tenuto fin d'ora dall'Amministrazione, che in primo luogo non dava risposte alle istanze di riconoscimento presentate dall'odierna ricorrente, successivamente con la nota 5636 del 2 Aprile 2019 comunicava che le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei titoli conseguiti in Romania erano da considerarsi rigettate, operando di fatto un rigetto collettivo, e facendo seguire la notifica della comunicazione di rigetto, in data 03.05.2019, all'odierna ricorrente, viola palesemente il suo diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia e quindi precludere l'inserimento nelle Gae e nella II Fasce delle Gradatorie di Istituto oltre che il rischio di essere esclusa dalla procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 85/2018 e contestuale depennamento dalla GRME dell'U.S.R. Sicilia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: se (e così è) la ricorrente soddisfa i requisiti di legge per accedere all'insegnamento, il rigetto dell'istanza

di riconoscimento presentata dall'odierna ricorrente operato dal Miur con le comunicazioni di rigetto del 13 Maggio 2019, richiamando l'avviso/rigetto n. 5636 del 02.04.2019, è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.

Se, poi, la ricorrente appartiene al cosiddetto personale precario, per cui per essa la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento in GAE o la partecipazione a pubblici concorsi riservati ai docenti abilitati), è ben possibile coniugare il possesso dell'abilitazione, quale requisito ordinariamente necessario per partecipare ai concorsi ed essere inseriti sia nelle GAE che nella II Fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, con l'esigenza esegetica dell'inserimento nelle graduatorie regionali di merito, a seguito dell'espletamento della prova orale prevista dal concorso bandito con D.D.G. 85/2018, che rappresenta l'unico canale di accesso al mondo del lavoro per il personale docente precario, per cui la comunicazione di rigetto del 03.05.2019 e l'avviso/rigetto n. 5636 del 2 Aprile 2019, cui la comunicazione di rigetto si riporta e fa riferimento, finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinataria di contratti a tempo indeterminato (art. 4 Cost.).

Alla luce dei suesposti motivi, la comunicazione di rigetto n. 7787 del 03.05.2019 inviate all'odierna ricorrente a mezzo mail con la quale il M.I.U.R. comunica all'odierna ricorrente che "la richiesta avanzata non può essere accolta per difetto dei requisiti di legittimazione del riconoscimento dei titoli, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, per l'esercizio della professione docente, conseguiti in paese appartenente all'Unione Europea, Romania nel caso di specie" e l'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 nella parte in cui comunica ai cittadini italiani in possesso di abilitazione conseguita in Romania, e quindi anche all'odierna ricorrente, che i titoli denominati "Programului de Studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II", conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della

qualifica professionale di docente ai sensi della direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, ivi impugnati sono illegittimi e, quindi, meritano di essere annullati.

...(omissis).....”

Si ribadiscono inoltre tutte le esigenze cautelari già esposte nel ricorso in primo grado e qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritte.

Sulla domanda cautelare collegiale.

L'irreparabilità del danno e l'urgenza sono determinate dall'impossibilità di parte appellante di svolgere la professione di docente in Italia.

Già tanto basterebbe.

Per quanto riguarda il *periculum*, si evidenzia che il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli abilitanti conseguiti in Romania per l'insegnamento di TECNOLOGIA nella Scuola Secondaria di I Grado e di DISEGNO E STORIA DELL'ARTE nella Scuola Secondaria di II Grado, classi di concorso Ad01, A017, A060 si deve porre alla dovuta attenzione, che a causa di tali comunicazioni di rigetto, l'odierna ricorrente abilitata in Romania rischia adesso di perdere la possibilità di ottenere inserimento nella II Fascia delle graduatorie di istituto, nelle Gae (Graduatorie ad Esaurimento) o ancora peggio di essere esclusa dalla procedura concorsuale bandita con D.D.G. n. 85 del 08.02.2018 e contestuale depennamento dalle graduatorie del Concorso Straordinario, fase agevolata Fit 2018.

In poche parole, l'odierna ricorrente, a causa del provvedimento di rigetto è stata esclusa dalla procedura concorsuale bandita con

D.D.G. n. 85/2018 con contestuale depennamento dalle GRME dell'USR Sicilia e perdere la possibilità di ottenere l'assunzione in ruolo, malgrado risulti essere vincitrice di concorso, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Irreparabilmente sta perdendo la possibilità di essere immessa in ruolo con contratto a tempo indeterminato.

In considerazione della necessità di rispettare i termini di difesa, vi è il rischio più che concreto, per non dire la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per la scelta delle sedi scolastiche, si formula istanza affinché il Presidente della sezione assegnataria del presente ricorso, ovvero altro magistrato dallo stesso delegato, voglia accogliere un'istanza **cautelare collegiale**.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto Benvenuto Gennaro, come sopra rappresentato e difeso chiede che il giudice adito voglia accogliere le seguenti

conclusioni

In via cautelare.

Voglia l' Ecc.mo Consiglio di Stato sospendere l'efficacia della sentenza n. 12619/2019 REG.PROV.COLL., pubblicata il 04/11/2019, N. 08419/2019 REG.RIC., del T.A.R. Lazio, Roma, sez. IIIa bis e dei provvedimenti impugnati in primo grado.

In ogni caso, emettere i provvedimenti che riterrà opportuni a tutelare il diritto della ricorrente nelle more del tempo necessario allo svolgimento del giudizio ordinario anche ordinando la riammissione alla procedura concorsuale e ordinare al Miur la stipula del contratto a tempo indeterminato in luogo dell'accantonamento del posto.

Nel merito.

Voglia l' Ecc.mo Consiglio di Stato in riforma della sentenza n. 12619/2019 REG.PROV.COLL., pubblicata il 04/11/2019, N. 08419/2019 REG.RIC. del T.A.R. Lazio, Roma, sez. IIIa bis, annullare l'efficacia della sentenza di primo grado e dei provvedimenti impugnati in primo grado

e, in ogni caso, emettere i provvedimenti che riterrà opportuni a tutelare il diritto della ricorrente.

Con condanna alle spese da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

In via istruttoria.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

A) Foliaro

1. sentenza n. 12619/2019 REG.PROV.COLL., pubblicata il 04/11/2019, N. 08419/2019 REG.RIC., del T.A.R. Lazio, Roma, sez. IIIa bisM

2. Ricorso introduttivo;

3. Laurea conseguita in Italia, attestato di riconoscimento degli studi, Certificato di Abilitazione – Adverentia conseguito in Romania;

4. Certificato di equipollenza del titolo di studi conseguito in Italia con relativa traduzione;

5. Certificati frequentazione e superamento corsi di specializzazione post universitari (Nivel I e Nivel II) con relativa traduzione

6. Certificato finale di abilitazione conseguito in Romania Italia con relativa traduzione

7. Fascicolo del 1° grado;

8. Giurisprudenza Consiglio di Stato e Tar Lazio;
9. Patrocinio a spese dello Stato;
10. Procura alle liti.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il procedimento è di valore indeterminabile ma che è esente dal pagamento del contributo unificato è esente in quanto la beneficia del patrocinio a spese dello stato;

Isola del Liri-Roma, 14 Aprile 2020.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che potrebbero risultare scavalcati nelle successive graduatorie di merito per le classi di concorso cui il ricorrente ha partecipato al concorso riservato considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per

pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR.

Isola del Liri-Roma-Roma, 4 Marzo 2020

Avv. Antonio Rosario Bongarzone